

TI_GERICHTE 11.2014.45 vom 18. Januar 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-01-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2014.45_d20130118

FR: TI_GERICHTE 11.2014.45 du 18 janvier 2013

IT: TI_GERICHTE 11.2014.45 del 18 gennaio 2013

Regeste

Provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa: perdita di interesse per la decorrenza del termine per avviare la causa di merito

Erwägungen

E. 000

può ritenersi raggiunta, ove si pensi che il valore di stima della particella n. _____ ammonta a di fr. 531 600.–. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, nella fattispecie il decreto cautelare è stato notificato al patrocinatore dei convenuti il 13 maggio 2014. Introdotto il 23 maggio 2014 (data del timbro postale), l'appello in esame è pertanto ricevibile.

E. 2

In concreto il Pretore ha confermato l'annotazione di una restrizione della facoltà di disporre sulla particella n. ___ e ha fissato all'istante un termine di 30 giorni per promuovere l'azione di merito, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, il provvedimento cautelare sarebbe decaduto (art. 263 CPC). Interpellata dal vicepresidente della Camera (sopra, lett. F), l'istante ha confermato il 4 settembre 2015 di non avere introdotto alcuna azione di merito, reputando "l'appello sospensivo di tutta la sentenza". a) Un appello diretto contro provvedimenti cautelari (art. 308 cpv. 1 lett. b CPC) non sospende l'esecutività dei provvedimenti medesimi (art. 315 cpv. 4 lett. b CPC), a meno che l'autorità superiore decida altrimenti (art. 315 cpv. 5 CPC). In una recente sentenza il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che un appello in materia di provvedimenti cautelari è sì un rimedio giuridico ordinario atto a sospendere la forza di giudicato, ma che tale rimedio non ha effetto sospensivo (art. 315 cpv. 4 CPC) e non inibisce quindi l'esecutività dei provvedimenti in questione (DTF 139 III 489 consid. 3). b) Nella fattispecie i convenuti hanno introdotto appello contro il decreto cautelare del 12 maggio 2014, ma non hanno chiesto che al loro rimedio fosse accordato effetto sospensivo. AO 1 non ha postulato, a sua volta, il conferimento dell'effetto sospensivo per quel che era del termine assegnato dal Pretore. Ne segue che, pur sprovvisto della forza di giudicato, il decreto cautelare era "immediatamente esecutivo", sicché il termine di 30 giorni impartito all'istante per promuovere la causa di merito è cominciato a decorrere il giorno dopo la notificazione del decreto al patrocinatore dell'istante (art. 142 cpv. 1 CPC ; Zürcher in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 2 ad art. 263). Diverso era il caso descritto in DTF 139 III 486, nell'ambito del quale il tribunale aveva esplicitamente fatto decorrere il termine dal passaggio in giudicato della propria decisione. In concreto il Pretore non ha disposto nulla di simile. E siccome nel frattempo i 30 giorni assegnati a AO 1 sono ampiamente scaduti, il decreto impugnato si è estinto per legge (I CCA, sentenza inc. 11.2009.64 del 1° settembre 2011, consid. 5c con

riferimenti di dottrina). In condizioni del genere l'appello risulta pertanto senza oggetto e dev'essere stralciato dai ruoli (art. 242 CPC).

E. 3

Rimane da statuire sulle spese giudiziarie, che in una causa divenuta senza oggetto vanno fissate "secondo equità" (Seiler in: Die Berufung nach ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, pag. 682 n. 1578; art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). La ripartizione dipende delle circostanze del caso specifico, considerando equitativamente quale parte abbia provocato l'avvio della causa, quale sarebbe stato presumibilmente l'esito della lite e quale parte sia all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto (FF 2006 pag. 6669 a metà; Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 2^a edizione, n. 8 ad art. 107; Sterchi in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, Berna 2012, n. 18 ad art. 107; Jenny in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2^a edizione, n. 16 ad art. 107). Nel caso specifico AO 1 ha lasciato decadere il termine impartito nel decreto cautelare del 12 maggio 2014, omettendo di promuovere l'azione di merito o – per lo meno – di chiedere la concessione dell'effetto sospensivo su tal punto all'appello di AP 1 e AP 2. Non v'è ragione dunque perché non debba sopportare i costi dell'appello. Le spese vanno nondimeno ridotte per tenere conto del fatto che la procedura termina con un decreto di stralcio (art. 21 LTG). AP 1 e AP 2, che hanno introdotto appello per il tramite di un legale, hanno diritto inoltre a un'adeguata indennità per ripetibili. L'emanazione del giudizio odierno impone di riformare anche il dispositivo sulle spese processuali e le ripetibili di primo grado, appellato anch'esso dai convenuti, le quali seguono identica sorte.

E. 4

Quanto ai rimedi esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF) il valore litigioso raggiunge sicuramente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, decreta: 1. L'appello è dichiarato senza oggetto e la causa stralciata dai ruoli. 2. Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico di AO 1, che rifonderà agli appellanti fr. 1500.– complessivi per ripetibili. 3. Gli oneri processuali di primo grado, consistenti nella tassa di giustizia (fr. 500.–) e nelle spese (fr. 100.–), sono posti a carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 e AP 2, fr. 800.– complessivi per ripetibili. 4. Notificazione a: – avv.; – avv.. Comunicazione: – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2; – Ufficio del registro fondiario del Distretto di Lugano. Per la prima Camera civile del Tribunale d' appello Il vicepresidente La vicecancelliera Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.